

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2014, n. 89

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2013, n. 22 (Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva). Nuove disposizioni relative all'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva. (GU 3a Serie Speciale - Regioni n.8 del 21-2-2015)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 66 del 31 dicembre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Modifiche all'art. 4 della l.r. 22/2013

Art. 2 - Modifiche all'art. 8 della l.r. 22/2013

Art. 3 - Modifiche all'art. 9 della l.r. 22/2013

Art. 4 - Entrata in vigore

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera e), dello Statuto;

Visto l'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita);

Vista la legge regionale 8 maggio 2013, n. 22 (Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva);

Considerato quanto segue:

1. E' necessario prorogare, alla data del 1° ottobre 2015, in considerazione della complessita' degli adempimenti legati al censimento degli impianti sportivi e alla determinazione del fabbisogno formativo, il termine del previsto dall'art. 9 della l.r. 22/2013;

2. E' necessario, altresì, in attuazione di quanto previsto dall'art. 11 della l.r. 22/2013, introdurre alcune modifiche

finalizzate all'adeguamento della stessa l.r. 22/2013 alle linee guida ministeriali, adottate con il d.m. salute 24 aprile 2013, in attuazione dell'art. 7, comma 11, del d.l. 158/2012, convertito dalla l. 189/2012;

Approva la presente legge

#### Art. 1

Modifiche all'art. 4 della l.r. 22/2013

1. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 8 maggio 2013, n. 22 (Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva), e' abrogato.

#### Art. 2

Modifiche all'art. 8 della l.r. 22/2013

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 8 della l.r. 22/2013 e' abrogata.

#### Art. 3

Modifiche all'art. 9 della l.r. 22/2013

1. L'art. 9 della l.r. 22/2013 e' sostituito dal seguente:  
«Art. 9 (Disposizioni di prima applicazione). - 1. L'obbligo di dotazione dei defibrillatori decorre dal 1° ottobre 2015.».

#### Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.  
La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 dicembre 2014

La Vicepresidente: Saccardi